



CONSIGLIO REGIONALE

Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni

Capo I

Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente capo reca disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 al fine di dare attuazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione Abruzzo.
2. Le modifiche introdotte dal presente capo sono finalizzate a recepire gli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito delle interlocuzioni istituzionali svolte nell'ambito dei procedimenti di esame governativo delle leggi regionali, e a prevenire l'insorgere di contenziosi costituzionali.
3. Il presente capo assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai rilievi formulati dalle Amministrazioni statali competenti, garantendo la conformità delle discipline regionali ai parametri costituzionali, ai principi fondamentali posti dalla legislazione statale e agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

Art. 2

(Modifiche all'art. 37 della l.r. 18/2013)

1. All'articolo 37 della legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale), come sostituito dall'articolo 11 della l.r. 29/2025, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In tutti i casi di allerta, il gestore avvisa il Sindaco o i Sindaci dei Comuni interessati, ai fini dell'attivazione delle procedure di emergenza di competenza e informa il Prefetto, il Questore e il dirigente del Commissariato distaccato, le Stazioni dei Carabinieri, quelle dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali e la struttura regionale della Protezione Civile.";
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il disciplinare d'esercizio può prevedere specifiche prescrizioni relative ai soggetti da allertare in funzione dello scenario di danno, indicando espressamente le

modalità di comunicazione, le procedure da attivare nelle diverse fasi dell'emergenza, nonché i nominativi e i recapiti telefonici di abitazione e cellulare dei vari responsabili: gestore, Sindaci dei Comuni interessati, Prefetto, Questore, dirigente del Commissariato distaccato, dirigente del Servizio Dighe competente, dirigente regionale della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Stazione dei Carabinieri, Carabinieri Forestali, ovvero loro delegato munito di adeguata capacità decisionale.".

Art. 3

(Modifica all'art. 5 della l.r. 42/2013)

1. Il comma 7-bis dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012), inserito dall'articolo 12 della l.r. 24/2025, è sostituito dal seguente: "7-bis. Nei Comuni nei quali è prevista la dirigenza, in caso di vacanza del posto di comandante e in assenza nel Corpo di polizia locale comunale di figure in possesso della qualifica dirigenziale, il Comune, in deroga ai commi 1 e 2 e fatti salvi i requisiti di legge, può conferire l'incarico di Comandante ad altro dirigente dell'Ente, anche ad interim, in possesso di comprovata esperienza e competenza professionale nel settore maturata anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione, ovvero a dirigente Comandante di altra Amministrazione comunale mediante lo strumento dello scavalco condiviso.".

Art. 4

(Modifica all'art. 1 della l.r. 20/2016)

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane), modificato dall'articolo 3 della l.r. 21/2025, dopo la parola "mandato" sono aggiunte le parole ", con oneri a carico delle gestioni liquidatorie.".

Art. 5

(Modifiche all'art. 146 della l.r. 23/2018)

1. All'articolo 146 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea del comma 1, come modificata dall'articolo 10 della l.r. 19/2025, le parole "31 dicembre 2030" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 possono essere presentate istanze di autorizzazione ed è consentito il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita di cui al presente articolo.".

Art. 6
(Modifiche all'art. 25 della l.r. 4/2024)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 25 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), inserito dall'articolo 1 della l.r. 35/2025, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e dall'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), all'interno dell'area ricompresa nel previgente perimetro della Riserva Naturale, è assicurato il rispetto delle norme di salvaguardia previste dall'articolo 69 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005).".

Art. 7
(Modifica all'art. 1 della l.r. 25/2024)

1. Al comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente), come modificato dall'articolo 20 della l.r. 30/2025, le parole "nell'esercizio 2026" sono soppresse e rivivono le parole "nell'esercizio 2025".

Art. 8
(Modifica all'art. 2 della l.r. 26/2024)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 26 (Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente), così come sostituito dall'articolo 20 della l.r. 22/2025, la parola "vincolato" è soppressa.

Art. 9
(Modifica all'art. 4 della l.r. 20/2025)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2025, n. 20 (Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco) è abrogata.

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 22/2025)

1. Alla legge regionale 1° agosto 2025, n. 22 (Disposizioni di modifica delle leggi regionali 24/2005, 4/2009, 36/2013, 1/2025, 3/2025, 4/2025, 8/2025, 10/2025 e 13/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione, modifiche a leggi regionali ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 36 (Disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente:

"Art. 35
(Disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni degli articoli di cui alla presente legge recanti maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale trovano espressa e diretta copertura finanziaria nei termini indicati negli articoli medesimi.
 2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 30 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale né di quello del Consiglio regionale ed all'attuazione delle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
- b) l'articolo 37 (Entrata in vigore) è rinumerato in articolo 36.

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 27/2025)

1. Alla legge regionale 9 ottobre 2025, n. 27 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"c) gli enti locali della Regione e tutti gli enti del Terzo Settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in possesso dei seguenti requisiti coerenti con le finalità della presente legge:

 - 1) sede operativa permanente in Abruzzo e comprovata attività sul territorio regionale;
 - 2) esperienza almeno triennale nel settore dell'emigrazione o in attività connesse alla valorizzazione delle comunità abruzzesi all'estero;
 - 3) assenza di finalità lucrativa;
 - 4) democraticità interna e trasparenza gestionale;
 - 5) attività specificamente orientate alla promozione e valorizzazione delle comunità abruzzesi all'estero.";
 - b) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, dopo le parole "Associazioni, Federazioni" le parole "e Confederazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", Confederazioni ed Enti del Terzo Settore";
 - 2) al comma 2, dopo le parole "Associazioni, Federazioni" le parole "e Confederazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", Confederazioni ed Enti del Terzo Settore";
 - 3) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole "Associazioni, Federazioni" le parole "e Confederazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", Confederazioni ed Enti del Terzo Settore";
 - 4) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole "Associazioni, Federazioni" le parole "e Confederazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", Confederazioni ed Enti del Terzo Settore";

- c) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole "Associazioni, Federazioni" le parole "e Confederazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", Confederazioni ed Enti del Terzo Settore";
 - 2) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"f) per le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore, numero di soci non inferiore a venti; per le Federazioni, almeno tre Associazioni o Enti del Terzo Settore aderenti ed iscritti all'Albo regionale CRAM; per le Confederazioni almeno due Federazioni aderenti iscritte all'Albo regionale CRAM.";
 - 3) al comma 2 dopo la parola "Associazioni" sono aggiunte le seguenti "e gli Enti del Terzo Settore";
 - 4) al comma 5, dopo le parole "Associazioni, Federazioni" le parole "e Confederazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", Confederazioni ed Enti del Terzo Settore".

Art. 12
(Modifiche alla l.r. 28/2025)

- 1. Alla legge regionale 13 novembre 2025, n. 28 (Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) all'alinea del comma 3 le parole "Ai fini del soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione e mitigazione del rischio da valanga";
 - 2) alla lettera b) del comma 3 la parola "indice" è sostituita dalla seguente: "stabilisce";
 - b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, dopo le parole "da valanga", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle norme e dei vincoli previsti dalla pianificazione di bacino vigente";
 - 2) al comma 2, dopo le parole "privata incolumità", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle norme e dei vincoli previsti dalla pianificazione di bacino vigente";
 - 3) al comma 3 le parole "è prescritto il preventivo parere" sono sostituite dalle seguenti: "è prescritta la preventiva valutazione tecnica" e le parole "nel formulare il parere" sono sostituite dalle seguenti: "nel formulare la valutazione tecnica";
 - c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Adeguamento degli strumenti urbanistici e del piano comunale di protezione civile)";
 - 2) al comma 1 dopo le parole "e loro varianti" sono inserite le seguenti: "nonché il Piano di protezione civile comunale";
 - 3) al comma 3 le parole "ogni volta che ciò risulti possibile sotto il profilo tecnico-economico e ambientale," sono soppresse;

- d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole "del CORENEVA" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle norme e dei vincoli previsti dalla pianificazione di bacino vigente";
- e) all'articolo 16, comma 1 le parole "dei siti valanghivi è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "delle valanghe sono effettuati";
- f) la rubrica dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente: "(Elaborazione e stampa della cartografia)";
- g) all'articolo 19, comma 1 le parole "la creazione di una Associazione interregionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'adesione ad Associazioni interregionali".

Art. 13

(Modifiche alla l.r. 29/2025)

- 1. Alla legge regionale 13 novembre 2025, n. 29 (Disciplina delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Norma finanziaria)

- 1. Dall'attuazione del presente capo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alle relative attività si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
- b) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole "per euro 10.500,00" sono aggiunte in fine "riferiti all'esercizio finanziario 2025";
- c) il comma 1 dell'articolo 10 è abrogato, con contestuale reviviscenza del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) nella formulazione vigente anteriormente alla modifica introdotta dal medesimo comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 29/2025;
- d) al comma 1 dell'articolo 21, dopo le parole "Missione 13, Programma 07, Titolo 1" sono aggiunte le seguenti: "a valere sul capitolo di spesa 81545.1, denominato: "Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Quota integrativa con risorse regionali, legge regionale 18.12.2009, n. 31"".

Art. 14

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 30/2025)

- 1. All'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 30 (Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole "può avvenire in raccordo con la Conferenza Regione Università (CRU) che può provvedere anche alla pubblicizzazione degli interventi di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "avviene in raccordo con il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi, con il coinvolgimento dell'Assessorato competente per le iniziative di cui al comma 4, che può provvedere anche alla più ampia pubblicizzazione dei relativi interventi";
- b) alla lettera d) del comma 4 le parole "assegni di ricerca universitari" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca rispettivamente conferiti ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario)".

Art. 15

(Modifica all'art. 2 della l.r. 31/2025)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2025, n. 31 (Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie) è sostituito dal seguente:
"5. I programmi aziendali di prevenzione e i progetti informativi e di educazione alla salute, eventualmente promossi nelle scuole nell'ambito della loro autonomia, devono essere adeguati al livello di maturazione e all'età dei bambini e degli adolescenti coinvolti. A tal fine, i contenuti e gli aspetti metodologici degli stessi devono essere definiti con il supporto di figure specialistiche di settore e, in particolare, con gli psicologi dell'età evolutiva delle Aziende sanitarie locali, in raccordo con le istituzioni scolastiche."

Art. 16

(Modifica all'art. 2 della l.r. 32/2025)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2025, n. 32 (Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area dei Cunicoli di Claudio) è sostituito dal seguente:
"2. In considerazione della rilevanza storico-culturale dell'Area dei Cunicoli di Claudio, la Giunta regionale può promuovere forme di sponsorizzazione finalizzate alla valorizzazione e recupero dei beni appartenenti al patrimonio culturale dell'Area. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni."

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 34/2025)

1. Alla legge regionale 28 novembre 2025, n. 34 (Adesione al Premio nazionale di cultura Benedetto Croce e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 10 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis" e le parole "2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "2-ter";
 - b) alla rubrica degli articoli 11, 12 e 25 le parole "l.r. approvata con verbale del Consiglio 30/1 del 18 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 30/2025";

- c) al comma 1 dell'articolo 11 le parole "legge regionale approvata con verbale del Consiglio 30/1 del 18 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 26 novembre 2025, n. 30";
- d) al comma 1 dell'articolo 12 e al comma 1 dell'articolo 15 le parole "legge regionale approvata con verbale del Consiglio 30/1 del 18 novembre 2025 (Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni)" sono sostituite dalle parole "l.r. 30/2025".

Art. 18

(Modifica all'art. 7 della l.r. 36/2025)

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 36 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e ulteriori disposizioni) le parole "studenti affetti da disabilità" sono sostituite dalle parole "studenti con disabilità".

Art. 19

(Disciplina transitoria conseguente all'abrogazione dell'art. 2, comma 5-bis, della l.r. 13 febbraio 2003, n. 2)

1. Le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui durata sia stata determinata in applicazione dell'articolo 2, comma 5-bis, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 (Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)), rimangono efficaci per un periodo massimo di diciotto mesi dalla medesima data, esclusivamente ai fini dell'avvio o prosecuzione dei lavori già programmati o iniziati.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano istanza di rinnovo ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). L'autorizzazione mantiene efficacia fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, purché l'istanza sia stata presentata nel termine stabilito.
3. La disciplina del presente articolo si applica esclusivamente alle autorizzazioni per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino:
 - a) lavori già programmati o già iniziati in conformità al progetto autorizzato;
 - b) assenza di modifiche progettuali di non lieve entità;
 - c) assenza di abusi edilizi.

Capo II
Ulteriori disposizioni

Art. 20
(Modifiche alla l.r. 15/2002)

1. Alla legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19
(Diritto proporzionale)

1. La ricerca è sottoposta al diritto proporzionale annuo anticipato pari a euro 14,43 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ammessa, da corrispondersi in favore della Regione.
 2. La misura del diritto proporzionale è adeguata ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale tenuto conto dei seguenti indici e delle loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
 - a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
 - b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO, prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno";
 - c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi, prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO;
 - d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
 3. Per la prima revisione del diritto proporzionale, ai fini del calcolo dell'adeguamento, si prende come base di riferimento il corrispondente indice riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente articolo.
 4. Per le successive revisioni si prende come base di riferimento il corrispondente indice riferito al 31 dicembre dell'anno di approvazione della deliberazione di adeguamento del diritto proporzionale da parte della Giunta regionale.";
- b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1, le parole "di euro 2.892,16" sono sostituite dalle seguenti "3.609,23" e le parole "di euro 1.446,00" sono sostituite dalle seguenti: "1.804,51";
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La misura del diritto proporzionale annuo è adeguata con provvedimento del Servizio regionale "Risorse del Territorio" ogni biennio, nelle medesime modalità previste dall'articolo 19, commi 2, 3 e 4.";
 - 3) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. In caso di congiuntura economica sfavorevole, su richiesta del concessionario e previa valutazione del Servizio, ai concessionari che sottoscrivono un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo recante patti sulla difesa dei livelli occupazionali, il canone stabilito dal comma 5, per un periodo

di tempo determinato e concordato tra il concessionario e la Regione Abruzzo, è applicato in forma ridotta come segue:

- a) euro 1,35 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;
 - b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;
 - c) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.";
- 4) al comma 5-sexies, dopo le parole "a cura dei concessionari medesimi." sono inserite le seguenti: "Ai sensi dell'articolo 72, commi 1, 1-bis e 1-ter, i misuratori devono consentire il controllo e il monitoraggio in tempo reale da remoto da parte dell'amministrazione concedente della quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta ed imbottigliata e della quantità di acqua termale emunta; l'amministrazione concedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive ai fini del controllo del corretto funzionamento della strumentazione.";
- 5) il comma 5-decies è sostituito dal seguente:
"5-decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in euro 100 mila annui. A decorrere dal primo gennaio 2027, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 50 per cento, iscritta nel capitolo di spesa, di nuova istituzione, 08.01.020 - 131010, denominato "Trasferimento ai Comuni del 50% dei proventi del canone di concessione per le acque minerali e termali", è destinata all'Amministrazione comunale nella quale è sita la concessione e viene annualmente ripartita tra i Comuni interessati con deliberazione della Giunta regionale. Una ulteriore quota del 10% dei proventi di cui al presente articolo è destinata al Servizio regionale competente in materia al fine di migliorarne l'espletamento delle funzioni ed è iscritta nel capitolo di spesa n. 31150.2 da ridenominare in "Proventi canonici concessioni acque minerali e termali - art. 33 della L.R. 15/2002".";
- c) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La concessione non può essere rilasciata se sussistono una o più delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).";
 - 2) l'alinea del comma 6 è sostituita dalla seguente:
"6. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate, tenuto conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti elementi:";
 - 3) dopo la lettera c) del comma 6 è inserita la seguente:
"c-bis) offerta economica migliorativa sul canone di concessione di cui all'articolo 33, commi 5 e 5-bis.";
- d) dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

"Art. 36-bis

(Disposizioni per la tutela dei livelli occupazionali)

1. Ai contratti di concessione, ai bandi di gara, agli avvisi e agli inviti di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 27 (Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti).";
- e) all'articolo 72 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I misuratori di cui al comma 1 devono consentire il controllo e il monitoraggio in tempo reale da remoto, da parte dell'Amministrazione concedente, della quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta ed imbottigliata e della quantità di acqua termale emunta.

1-ter. Oltre quanto previsto dagli articoli 71 e 74, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive ai fini del controllo del corretto funzionamento della strumentazione.";
 - 2) al comma 2, le parole "al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo che dispongono l'aumento del diritto proporzionale previsto per la ricerca e per la concessione di coltivazione, rispettivamente, dall'articolo 19 e dall'articolo 33, comma 1, della l.r. 15/2002 nonché quelle relative alle fattispecie di riduzione del canone di cui al medesimo articolo 33, comma 5-bis della l.r. 15/2002, come sostituito dal presente articolo, non si applicano ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali continua ad applicarsi la relativa disciplina previgente.
3. Gli attuali titolari di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente provvedono all'adeguamento dei misuratori ai sensi del comma 1, lettera e) del presente articolo entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

(Modifiche alla l.r. 4/2009 e alla l.r. 25/2025)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), le parole "Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale" sono sostituite dalle seguenti: "In deroga al comma 5 dell'articolo 5-bis, sono cumulabili fino ad un massimo di due gli incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di revisione legale presso gli Enti regionali".
2. Il comma 8 dell'articolo 3 (Organi dell'ARAP) della legge regionale 22 agosto 2025, n. 25 (Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP), è sostituito dal seguente:

"8. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP devono essere in possesso di un'esperienza almeno di un quinquennio, maturata anche alternativamente, attraverso l'esercizio di attività professionali in settori attinenti a quelli in cui opera l'ARAP o l'espletamento di funzioni amministrative direttive o gestionali presso enti pubblici o società."

Art. 22

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 41/2011)

1. All'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 6, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) acquisto di attrezzature tecnico-sportive per l'allestimento e/o il rinnovo di impianti sportivi, aree ricreative, campi ludico-sportivi, palestre scolastiche comunali e per lo svolgimento della pratica sportiva e ricreativa.";
 - b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Sono fatti salvi i progetti e le spese di cui alla lettera c-bis) del comma 6 presentati entro il termine previsto al comma 2.".

Art. 23

(Modifica all'art. 26 della l.r. 47/2013)

1. All'articolo 26 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto non costituisca reato e per quanto non già disposto dalla normativa nazionale, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00.".

Art. 24

(Modifica all'art. 56 della l.r. 23/2018)

1. Il comma 4, dell'articolo 56, della legge regionale 31 luglio 2018 n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

"4. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche mediante apparecchi automatici è vietata.".

Art. 25

(Modifica all'art. 2 della l.r. 40/2019)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni) sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Il Consiglio regionale si avvale della facoltà di incremento del Fondo risorse decentrate prevista dal comma l-bis dell'articolo 14 del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, nei limiti ivi fissati e nel rispetto dell'equilibrio pluriennale del proprio bilancio asseverato dall'organo di revisione e dei parametri di virtuosità previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno

2019, n. 58, calcolati sulla spesa cumulativamente determinata per il personale della Giunta e del Consiglio regionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 3 settembre 2019 (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni).

2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-quater si provvede con gli appositi stanziamenti sui pertinenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale afferenti alle risorse decentrate."

Art. 26

(Integrazione all'art. 6 della l.r. 46/2019)

1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) dopo le parole "L'Agenzia può altresì avvalersi di personale", sono aggiunte le parole "anche di area dirigenziale, per la durata del relativo incarico e con oneri a proprio carico,".

Art. 27

(Modifiche alla l.r. 15/2020)

1. Alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole "il giudizio di idoneità si intende sospeso" sono inserite le seguenti: "poiché in corso di valutazione";
 - b) al comma 4 dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19";
 - c) al comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole "previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "11,";
 - d) al comma 2 dell'articolo 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche su segnalazione di atleti, Società sportive, enti o istituzioni".

Art. 28

(Modifiche all'art. 7 della l.r. 5/2021)

1. All'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 2021, n. 5 (Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole "da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione" sono soppresse;
 - b) al comma 2.1. le parole "(Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione l.r. 39/2023)" sono sostituite dalle seguenti: "(Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale - l.r. 5/2021)" e, per l'effetto, è ridenominato il capitolo di spesa 102599/2 di cui alla Missione 16, Programma 01, Titolo 2 del bilancio regionale.

Art. 29
(Rifinanziamento dell'art. 15 della l.r. 2/2022)

1. L'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n 2 (Legge di stabilità regionale 2022) è rifinanziato per l'esercizio 2026 per l'importo di euro 3.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio di previsione finanziario regionale 2026-2028, per l'esercizio 2026, sono apportate conseguentemente le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 02, Titolo 2, capitolo 15510, articolo 1, per euro 3.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 2, Capitolo 92401, articolo 2, per euro 3.000,00.
3. La Giunta regionale ed il Dipartimento competente in materia di politiche turistiche e sportive adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 30
(Modifica all'art. 3 della l.r. 28/2022)

1. Alla legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni), la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale, ovvero con strutture private accreditate, da accertarsi all'atto dell'eventuale conferimento dell'incarico di Psicologo di base."

Art. 31
(Modifiche alla l.r. 35/2023)

1. Alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 35 (Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"3. Per centri di diabetologia pediatrica della Regione si intendono gli ambulatori e le strutture pubbliche che erogano servizi di diabetologia pediatrica.";
 - b) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro-Sociale, approva annualmente il programma di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola e si avvale dell'Associazione Bambini con diabete e Famiglie APS (Abcdef.associazione APS) con sede a Pescara, quale Associazione di pazienti diabetici pediatrici riconosciuta dalla Regione Abruzzo, maggiormente rappresentativa, per la completa organizzazione, per la realizzazione degli stessi soggiorni educativi e dei campi scuola, con il coinvolgimento del personale medico ed infermieristico dei centri di diabetologia pediatrica regionali di cui all'articolo 4, comma 3."."

Art. 32
(Modifiche alla l.r. 58/2023)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole "trenta mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e le parole "nella misura del dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura di almeno il dieci per cento"; dopo le parole "nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto dei parametri previsti dall'articolo 40, diffida il Comune ad approvare, entro un termine massimo di 30 giorni, una nuova perimetrazione conforme ai relativi rilievi. Decorso inutilmente tale termine, la Provincia richiede alla Regione l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a).";
 - b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al numero 4) della lettera a) del comma 3 le parole "con le caratteristiche della civile abitazione" sono soppresse;
 - 2) al comma 6 dopo le parole "Nelle aree soggette ai PTSI" sono inserite le seguenti: "o nelle aree di competenza comunale destinate agli insediamenti produttivi";
 - 3) al comma 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La compatibilità e complementarietà della destinazione d'uso commerciale di media distribuzione è consentita in deroga a quanto previsto dalla lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 23/2018.";
 - 4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Ai cambi di destinazione d'uso realizzati all'interno delle aree soggette a PTSI o delle aree di competenza comunale destinate agli insediamenti produttivi trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 24 giugno 2025, n. 19 (Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TestoA)), come modificato dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive).";
 - 5) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. I cambi di destinazione d'uso disciplinati dai commi 1, 2 e 3 non costituiscono variante urbanistica e, pertanto, non sono soggetti a verifica di conformità rispetto alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, comunque denominati.";
 - c) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole "i parchi urbani nonché" sono inserite le seguenti: "le aree destinate ai predetti interventi ed";
 - 2) alla lettera f) del comma 2 le parole "nuclei residenziali, anche a vocazione rurale" sono sostituite dalle seguenti: "nuclei residenziali a vocazione rurale";
 - 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini della presente legge, per "nucleo residenziale a vocazione rurale" si intende un aggregato edilizio costituito da almeno cinque edifici tra loro contigui, incluse le relative corti pertinenziali, queste ultime entro il limite massimo pari a dieci volte la superficie del fabbricato, ubicato in zona agricola e caratterizzato da una relazione morfologica, funzionale e insediativa con il contesto rurale e con l'esercizio dell'attività agricola.";

- d) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) l'alinnea del comma 2 è sostituita dalla seguente: "I nuclei residenziali a vocazione rurale sono assoggettati ad una attività pianificatoria di dettaglio volta:";
 - 2) al comma 6 le parole "nel rispetto dei parametri dimensionali di cui all'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto del volume e della superficie massimi consentiti rispettivamente dall'articolo" e le parole "Il superamento dei predetti parametri" sono sostituite dalle seguenti: "Il superamento dei predetti limiti massimi";
- e) all'articolo 100 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 6 la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "trentasei";
 - 2) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:". In ogni caso trovano immediata efficacia le disposizioni legislative di cui al titolo IV";
- f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 102 dopo la parola "mancata" sono inserite le seguenti: "o non corretta".

Art. 33

(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 1/2025 e disposizioni urgenti per la continuità gestionale del complesso sportivo "Le Naiadi")

1. All'articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica dell'articolo 25, le parole "Abruzzo Sport e Salute" sono sostituite dalle seguenti: "Abruzzo Sport e Benessere";
 - b) al comma 1, le parole "denominata "Abruzzo Sport e Salute"" sono sostituite dalle seguenti: "denominata "Abruzzo Sport e Benessere"";
 - c) ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 7-bis le parole "Abruzzo Sport e Salute" sono sostituite dalle seguenti: "Abruzzo Sport e Benessere";
 - d) al numero 1) delle lettera b) e al numero 1) della lettera c) del comma 7-bis le parole "Sport e Salute Abruzzo" sono sostituite dalle seguenti: "Abruzzo Sport e Benessere".
2. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, la tutela e la valorizzazione del complesso sportivo regionale "Le Naiadi", nelle more del completamento del procedimento di costituzione della società in house di cui all'articolo 25 della l.r. 1/2025 è autorizzata la prosecuzione dell'affidamento in house, in favore di FIRA S.p.A., in scadenza alla data del 30 giugno 2026.
3. La prosecuzione di cui al comma 2 è disposta per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla scadenza dell'affidamento in essere, ed è prorogabile, con provvedimento motivato della Giunta regionale, per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, qualora non sia ancora intervenuta l'effettiva operatività della società in house.
4. La prosecuzione dell'affidamento di cui al comma 2 è disposta alle medesime condizioni giuridiche ed economiche previste dall'affidamento originario, fatto salvo

l'adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative e agli eventuali atti di indirizzo della Giunta regionale.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura nell'ambito delle risorse già autorizzate a legislazione vigente, con particolare riferimento agli stanziamenti di cui alla Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa, destinati agli affidamenti in house in favore di FIRA S.p.A., come previsto dalla normativa regionale vigente.
6. Resta fermo che la gestione del complesso sportivo "Le Naiadi" è destinata a confluire, a regime, nella società in house regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 1/2025, quale strumento organizzativo per la gestione unitaria del patrimonio sportivo regionale, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione regionale.

Art. 34

(Modifica all'art. 27 della l.r. 24/2025)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 13 agosto 2025, n. 24 (Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni), le parole "entro il 30 giugno 2026, all'esito della rendicontazione dell'intero contributo previsto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa rendicontazione dell'intero contributo previsto".

Art. 35

(Modifiche all'art. 18 della l.r. 26/2025)

1. All'articolo 18 della legge regionale 2 agosto 2025, n. 26 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In fase di prima applicazione si applicano le seguenti disposizioni:

 - a) il personale di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) è assegnato all'ARAL in posizione di distacco per un anno a decorrere dalla data di approvazione del relativo provvedimento; al suddetto personale è riconosciuta la facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli della Giunta regionale trascorsi sei mesi dalla data di approvazione del medesimo provvedimento di distacco;
 - b) il personale di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e d) è assegnato all'ARAL in posizione di distacco per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di approvazione del relativo provvedimento; al suddetto personale è riconosciuta la facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli della Giunta regionale trascorsi diciotto mesi dalla data di approvazione del medesimo provvedimento di distacco compatibilmente al vigente Piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con il PIAO.";
 - b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Decorsi i termini di cui al comma 5, lettere a) e b), il personale che non opta per la permanenza nei ruoli della Giunta regionale si considera assegnato definitivamente all'ARAL e conserva i diritti giuridici ed economici acquisiti. Al suddetto personale si applica l'articolo 4 della l.r. 49/2010. Il Dipartimento regionale competente in materia di personale provvede all'adozione di tutti gli atti occorrenti e necessari all'attuazione del comma 5 e del presente comma.".

Art. 36
(Modifiche alle ll.rr. 36/2025, 55/2013 e 30/2025)

1. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 36 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e ulteriori disposizioni) le parole "31 maggio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026".
2. All'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013), dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini del reperimento delle risorse destinate all'organizzazione diretta degli eventi, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite dei rispettivi Servizi competenti, possono promuovere forme di sponsorizzazione degli interventi e sono autorizzati, con proprie deliberazioni, alle occorrenti variazioni dei rispettivi bilanci finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni vincolandole alla realizzazione degli interventi."
3. Alla legge regionale 26 novembre 2025, n. 30 (Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "alla tariffa di noleggio turistico praticata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) nello stesso periodo e per la stessa distanza chilometrica" sono sostituite dalle seguenti: "all'importo speso e comunque entro il limite massimo assegnato secondo le seguenti fasce chilometriche di distanza tra la sede istituzionale del Consiglio regionale e la sede scolastica, calcolata sul tragitto di sola andata:

Fasce chilometriche	Contributo massimo erogabile
da 0 a 30 km	€ 200,00
da 31 a 60 km	€ 300,00
da 61 a 80 km	€ 500,00
da 81 a 100 km	€ 700,00
da 101	€ 800,00

- b) al comma 1 dell'articolo 7:
 - 1) alla lettera b) dopo la parola "premio," sono inserite le seguenti: "anche di natura economica,";
 - 2) alla lettera c) dopo le parole "di nascita o di origine," sono inserite le seguenti: "o alle associazioni o società di appartenenza,";
 - 3) alle lettere c) e d) dopo la parola "premi" sono inserite le seguenti: ", anche di natura economica";
 - 4) alla lettera d) dopo la parola "ditte," ovunque ricorra sono inserite le seguenti: "associazioni,";
 - 5) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché alle iniziative inerenti eventi, convegni, esposizioni, mostre, rassegne o commemorazioni

comunque idonee a promuovere la valorizzazione dell'immagine della Regione, anche su istanza di soggetti pubblici o privati";

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis
(Interventi a sostegno dei gemellaggi)

1. La Regione, al fine di promuovere forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi volte a favorire azioni di reciproca conoscenza e confronto, nonché la realizzazione di percorsi che rafforzino la pace e il dialogo tra i popoli e lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici, favorisce e sostiene i gemellaggi tra enti territoriali locali dell'Abruzzo ed esteri.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale sostiene le proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi ed il rafforzamento di quelli esistenti attraverso la concessione di contributi ad enti territoriali locali dell'Abruzzo.
3. Le proposte progettuali di cui al comma 2 possono ricomprendere convegni, traduzioni, attività educative, eventi culturali, borse di studio per studenti esteri, viaggi culturali e attività di interscambio tra gruppi e istituzioni delle comunità gemellate.";

d) all'articolo 8:

- 1) al comma 1 dopo le parole "di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti: "e 7-bis";
- 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Gli enti territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis presentano al Consiglio regionale una proposta progettuale di gemellaggio corredata da un preventivo di spesa.";
- 3) al comma 4 le parole "ai sensi dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis";
- 4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di reperire ulteriori risorse, l'Ufficio di Presidenza, per il tramite del Servizio competente, può promuovere forme di sponsorizzazione degli interventi ed è autorizzato, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni del bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni vincolandole alla realizzazione degli interventi.";
- 5) al comma 6 dopo le parole "di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti: "e 7-bis";
- 6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. La richiesta di contribuzione agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), e) ed f), può avere ad oggetto anche spese già sostenute per iniziative o eventi che si siano svolti nell'esercizio finanziario in corso. In tal caso l'istanza include la rendicontazione delle spese.";
- 7) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 le parole "ed assegni di ricerca universitari" sono sostituite dalle seguenti: ", contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca".

Art. 37
(Modifiche alla l.r. 6/2026)

1. Alla legge regionale 14 aprile 2026 n. 6 (Istituzione e disciplina dell'Ufficio del Garante regionale degli anziani) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo istituisce il Garante regionale dei diritti degli anziani, di seguito denominato Garante, al fine di garantire e tutelare i diritti fondamentali delle persone anziane, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalla legislazione regionale, statale e internazionale.
2. Il Garante opera in piena indipendenza ed autonomia, collabora con le istituzioni pubbliche, le forze dell'ordine e le associazioni locali per promuovere una maggiore consapevolezza dei diritti degli anziani, con particolare riferimento al diritto alla vita, alla salute, alla famiglia, all'assistenza socio-sanitaria e all'inclusione sociale.";

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis
(Soggetti destinatari degli interventi del Garante)

1. Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni, residenti, domiciliate anche temporaneamente, o aventi stabile dimora nel territorio regionale.";

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Funzioni del Garante)

1. Il Garante svolge, in via principale, le seguenti funzioni:
 - a) monitora la corretta e regolare erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a favore degli anziani e collabora con gli enti erogatori per migliorare i servizi e garantire una migliore qualità della vita delle persone anziane;
 - b) collabora con gli organi competenti per garantire la tutela degli anziani contro le discriminazioni, gli abusi e le violenze, sia fisiche che psicologiche;
 - c) sviluppa e promuove campagne di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, anche attraverso la promozione di iniziative volte ad educare sul riconoscimento dei raggiri e sulle forme di protezione;

- d) costituisce una rete di supporto con le forze dell'ordine e le istituzioni locali, per raccogliere segnalazioni di truffe e abusi, al fine di fornire supporto legale alle vittime di raggiri;
 - e) formula proposte, anche su richiesta degli Organi regionali, per l'adozione di misure preventive e correttive a favore degli anziani, con particolare attenzione ai problemi legati alle truffe;
 - f) monitora e promuove la corretta informazione attraverso i media, collaborando con il Comitato regionale per le Comunicazioni al fine di consentire che gli anziani abbiano accesso a informazioni corrette e sicure;
 - g) favorisce iniziative di sensibilizzazione dei giovani attraverso la promozione di accordi con le scuole per la realizzazione di corsi, seminari e progetti scolastici aventi ad oggetto la lotta contro gli abusi rivolti agli anziani;
 - h) favorisce e incentiva la creazione di piattaforme online sicure e accessibili per gli anziani finalizzate alla segnalazione di truffe e abusi, alla ricezione di informazioni e supporto in tempo reale, inclusi gli applicativi telefonici o web-based, con assistenza telefonica;
 - i) segnala agli organi competenti eventuali omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni o siano fattore di rischio o di danno per gli anziani, delle quali venga a conoscenza anche su indicazioni dell'interessato o di associazioni o organizzazioni che svolgano attività connessa all'oggetto della segnalazione;
 - l) può inviare ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa regionale proposte finalizzate a incrementare il benessere degli anziani, nonché a riconoscere il ruolo e i compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani anche al fine di valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale;
 - m) su richiesta dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, può esprimere pareri in riferimento a disposizioni riguardanti le persone anziane contenute in proposte di legge, di regolamento, in delibere, piani e programmi regionali. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole.
2. Il Garante, in collaborazione con le forze dell'ordine e le istituzioni locali, promuove altresì un programma di monitoraggio e supporto per contrastare le truffe agli anziani che include:
- a) la creazione di una "linea di emergenza" per le segnalazioni anonime di truffe e abusi;
 - b) l'organizzazione di incontri, seminari e corsi di formazione per sensibilizzare gli anziani sui rischi legati alle truffe, informandoli sulle eventuali modalità di protezione e a quali autorità fare riferimento in caso di necessità;
 - c) la creazione di un database per tracciare e monitorare le truffe denunciate, per fornire dati e supporto nelle indagini;
 - d) la collaborazione con le associazioni di categoria e le istituzioni locali per sensibilizzare su queste problematiche e fornire aiuto immediato alle vittime.";

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Elezione, durata e requisiti)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta nelle prime tre votazioni consecutive da effettuarsi nella medesima seduta, ai fini della elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Ove anche tale maggioranza non sia raggiunta, è nominato Garante il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
 2. Il Garante dura in carica cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura, decorrenti dalla data di insediamento da parte del Presidente del Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del successore.
 3. Il Garante è rieleggibile una sola volta.
 4. Per l'elezione sono richiesti congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) laurea alternativamente in giurisprudenza, medicina, psicologia, servizi sociali;
 - b) esperienza e competenza comprovata e qualificata, almeno quinquennale, nel settore giuridico o dei diritti umani o nelle politiche sociali.
 5. L'elezione del Garante non è delegabile al Presidente del Consiglio regionale.";
- e) all'articolo 4 ovunque ricorrano le parole "si trovano" sono sostituite dalla parola "sono";
- f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Cause di ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e divieto di cumulo)

1. Non sono eleggibili a Garante:
 - a) coloro che sono nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale);
 - b) il Presidente, i Consiglieri e gli Assessori della Regione Abruzzo, i Consiglieri e gli Assessori dei Comuni e delle Comunità montane con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione Abruzzo;
 - c) membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
 - d) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici, aziende pubbliche o società a prevalente partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. L'incarico di cui alla presente legge è incompatibile con:
 - a) la professione di avvocato e la carica di procuratore dello Stato;

- b) la carica di Presidente e componente della Giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo;
 - c) l'iscrizione a partiti, a movimenti politici, ad associazioni sindacali o di categoria.
3. Non possono ricoprire l'incarico di cui alla presente legge il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei Consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti.
 4. Non possono ricoprire l'incarico di cui alla presente legge coloro che sono in condizione di conflitto di interesse con riferimento all'incarico da ricoprire o con l'attività istituzionale propria del Garante e in particolare i dipendenti o consulenti degli enti pubblici o privati o delle aziende pubbliche o private che ricadono nell'ambito oggetto dell'attività di vigilanza e controllo del Garante.
 5. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 4, la nomina è inefficace se il soggetto scelto, al momento dell'accettazione della nomina, non abbia fatto cessare la situazione di incompatibilità o non abbia posto fine al conflitto d'interesse presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.
 6. L'incarico di cui alla presente legge non è cumulabile con altri incarichi o nomine di competenza regionale.
 7. Il Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Servizio competente, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui al presente articolo, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità, di conflitto o di cumulo. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, il procedimento è archiviato, in caso contrario il Consiglio regionale delibera la decadenza dall'incarico.
 8. Il Consiglio regionale dichiara, altresì, la decadenza dall'incarico conferito nel caso in cui, per il tramite del Servizio competente si accerti, nel rispetto del contraddittorio con l'interessato, che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nel procedimento di nomina o in occasione delle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 8.";
- g) l'articolo 6 è abrogato;
 - h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Dimissioni, revoca dell'incarico e sostituzione)

1. Le dimissioni dalla carica sono comunicate al Presidente del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno trenta giorni.
2. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, dispone la revoca dell'incarico conferito ai sensi della presente legge per gravi o ripetute violazioni di legge o per totale inattività del Garante.

3. Nelle ipotesi di morte, di decadenza dall'incarico, di dimissioni o di revoca, il Consiglio regionale, entro i successivi quarantacinque giorni decorrenti dall'evento, procede alla nomina del sostituto, attingendo dall'elenco delle candidature predisposto in occasione della nomina del Garante deceduto, decaduto, dimissionario ovvero revocato.
4. Il soggetto subentrato ai sensi del comma 3 resta in carica per la residua durata del mandato del Garante sostituito.";

i) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8
(Dichiarazioni annuali)

1. Successivamente al conferimento dell'incarico il soggetto nominato presenta entro il 30 marzo di ogni anno al Consiglio regionale una dichiarazione attestante l'assenza delle cause ostative, delle cause di ineleggibilità, delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi e di cumulo di incarichi.
2. Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale emerga che il soggetto nominato è in una delle situazioni ostative e di ineleggibilità, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4. A tal fine il Presidente del Consiglio regionale comunica all'interessato l'avvenuta decadenza ope legis dall'incarico.
3. Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale emerga che il soggetto nominato è in una delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi o di cumulo di incarichi si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5.
4. L'eventuale insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico e prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di una delle cause di esclusione, di ineleggibilità, di incompatibilità, di conflitto di interessi o cumulo di incarichi deve essere comunicata immediatamente e comunque non oltre quindici giorni al Consiglio regionale.";

l) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
(Rendicontazione delle attività)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con eventuali proposte di modifiche normative od organizzative.
2. La relazione di cui al comma 1, tempestivamente trasmessa ai Consiglieri regionali, è sottoposta entro 60 giorni all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che, a tal fine, convoca in audizione il Garante.
3. La relazione e le conclusioni del Consiglio regionale sono pubblicate sul sito istituzionale.
4. In caso di situazioni di particolare importanza o che rivestano particolare urgenza, il Garante può inviare apposite relazioni:
 - a) al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;

- b) al Presidente del Consiglio regionale, affinché venga posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.";
- m) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;
- n) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le sue funzioni avvalendosi della struttura di supporto individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale all'interno dell'organizzazione consiliare con proprio provvedimento di organizzazione.";
- o) al comma 1 dell'articolo 13 le parole "30 giorni" sono sostituite dalle parole "60 giorni".

Art. 38

(Modifica all'art. 2 della l.r. 9/2026)

1. Dopo il numero 4) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 2026, n. 9 (Nuove disposizioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili) è inserito il seguente:
"4-bis) aree di pertinenza, incluse quelle a destinazione agricola e non destinate alla produzione agricola, sulle quali insistono impianti industriali o produttivi dismessi, inattivi e privi di operatività funzionale;"

Art. 39

(Ulteriori disposizioni per l'avvio delle attività della Biobanca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 26 della l.r. 22/2025, per l'anno 2026, la Regione Abruzzo concede un contributo integrativo di euro 30.000,00 al Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (CAST) dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara destinato agli interventi di ripristino e adeguamento impiantistico necessari per l'avvio delle attività della Biobanca.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse stanziare nel capitolo 41523 nell'ambito della Missione 04, Programma 04, Titolo 1, denominato "Contributo al Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (CAST) dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara per la biobanca".
3. La copertura finanziaria è assicurata con la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio regionale di previsione 2026-2028, annualità 2026:
 - a) Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71681, in riduzione di euro 30.000,00;
 - b) Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo 41523 denominato "Contributo al Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (CAST) dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara per la biobanca", in aumento di euro 30.000,00.
4. Conseguentemente, alla tabella di cui all'allegato 2 della l.r. 2/2026 il rigo contenente il capitolo 71681 è modificato come segue: l'importo relativo all'annualità 2026 di euro 600.000,00 è sostituito dal seguente "570.000,00".
5. All'attuazione del presente articolo provvede il Dipartimento competente in materia di Università.

6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Art. 40

(Rimborso somme per sgravi ed eccedenze ADER)

1. Ai fini della regolarizzazione del rimborso da sgravi ed eccedenze recentemente eseguito da Agenzia delle Entrate Riscossione all'esito della relativa, definitiva quantificazione, al bilancio di previsione finanziario regionale per il triennio 2026-2028, per il solo esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) esercizio 2026:
 - 1) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo denominato "Rimborsi Agenzia delle Entrate Riscossione per posizioni creditorie vantate dall'Ente", per euro 56.060,05;
 - 2) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, capitolo denominato "Piano di ammortamento cartelle Agenzia delle Entrate Riscossione", per euro 6.060,05;
 - 3) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, capitolo 11460, art. 3, per euro 50.000,00.
2. All'impegno della spesa di cui al comma 1, potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate per rimborsi ivi indicate.

Art. 41

(Disposizioni per l'attuazione dell'art. 19 del d.l. 113/2018)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito con modificazioni dalla l. 132/2018, che prevede la possibilità da parte dei Comuni, alle condizioni ivi indicate, di dotare di armi comuni ad impulso elettrico i Corpi di Polizia locale, la Regione, in attuazione dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata l'11.05.2022, Rep. Atti n. 72/CU recante "Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute", autorizza le Aziende sanitarie locali a concludere accordi con i Comuni interessati per la redazione di "Linee guida tecnico-operative" che definiscano, nel rispetto del principio di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica, le modalità e i termini per la sperimentazione nonché per l'elaborazione di apposito "Manuale tecnico operativo per l'addestramento e la sperimentazione operativa".

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 41/4 del 16.6.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/PF/lc